FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 giugno 2013, ha adottato la seguente decisione:

I COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI €25.000,00 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO;
- AMMENDA DI €25.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 5 COMMA 2, C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5 COMMA 1, C.G.S. NOTA N. 5883/769PF12-13/SP/SS/BLP DEL 22.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 81/CDN dell'11.4.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/MILAN DEL 21.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 194 del 22.4.2013)

La C.G.F., rinvia su istanza di parte il ricorso come sopra proposto dal Juventus F.C. di Torino.

- 3. RICORSO DALL'ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
 - AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 AL CALC. GIOVANNINI LION, INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A– Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno riduce la squalifica inflitta al calciatore Giovannini Lion fino a tutto il 30.11.2013. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DAL CALC. DE IULIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A— Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore De Iulis Andrea riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 31.12.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DAL CALC. INGRETOLLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A— Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ingretolli Cristiano riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 28.2.2014.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DAL CALC. BULEVARDI DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TROFEO GIACINTO FACCHETTI, PESCARA/ASCOLI DEL 20.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A— Com. Uff. n. 196 del 23.4.2013)

La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bulevardi Danilo riduce la squalifica inflitta al reclamante fino a tutto il 31.12.2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO DALL' A.C. MILAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MILAN/ROMA DEL 12 MAGGIO 2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 13.5.2013)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan di Milano riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DALL'A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €50.000,00;
- OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DELLO STADIO DENOMINATO "CURVA SUD" PRIVO DI SPETTATORI,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 19.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 220 del 20.5.2013)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 14 giugno 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete